

Oggetto: Certificati di malattia COVID-19

Al Presidente dell'ODM di Lodi
dr. Massimo Vajani

in merito ai vari quesiti posti relativamente ai CDM Covid-19, inoltro la risposta che sta fornendo il Coordinatore Medico Legale INPS della Regione Lombardia a seguito delle numerose richieste che pervengono.

"Gentili Colleghi,
in risposta a numerosi quesiti che pervengono dai più svariati ambiti territoriali, va ribadito che il contenuto del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 DEVE trovare applicazione in tutto il Territorio Nazionale.

Vi sono molti aspetti del Decreto che devono essere chiariti e per i quali siamo in attesa di un Messaggio della Direzione Generale INPS (che deve ricevere le necessarie specifiche dai Ministeri)

Sentito il CGML INPS sono già state diffuse agli OdM e a molti Responsabili dei Servizi di medicina Legale del Territorio Lombardo note contenenti indicazioni procedurali nelle more della pubblicazione delle ulteriori indicazioni esplicative.

I Medici di Medicina Generale, che conoscono la situazione critica dei loro pazienti, possono fare certificato di malattia **indicando SOLO una diagnosi dettagliata** che consenta di inquadrare il lavoratore nella categoria del comma 2 art. 26 DL 18/2020 (ad esempio: trapiantato di rene in stato di immunodepressione in isolamento domiciliare precauzionale per emergenza COVID-19). **Il codice nosologico non è al momento essenziale**, è meglio non metterlo ma inserire, ribadisco, una diagnosi dettagliata. Ovviamente i pazienti devono rientrare nelle categorie indicate e previste dal comma 2. Inoltre, alla luce dei chiarimenti pervenuti con l'allegata nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la certificazione, in presenza delle condizioni cliniche previste dalla norma, appare poter essere rilasciata anche indipendentemente dal precedente riconoscimento di Invalidità Civile o Handicap.

Quindi, anche in Lombardia, l'Utenza è in condizioni di fruire di tutte le tutele previste dai citati Decreti.

L'unica differenza rispetto ad altre indicazioni fatte circolare è quella di NON indicare il Codice V07.

Naturalmente tutti i Medici, come per qualsiasi atto certificativo, si assumono la responsabilità di quello che dichiarano.

La non opportunità di utilizzare il solo Codice V07 (il cui utilizzo è stato suggerito da una sola regione in Italia, con provvedimento NON CONCORDATO con la DG INPS), infatti, è legata alla necessità di evitare derive di tale preziosa opportunità e di

consentire ai Medici dell'Istituto il controllo sulla corretta applicazione ai casi effettivamente meritevoli di tutela (immunodepressi, oncologici e in terapia salvavita)."

Colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il responsabile Medico Legale CML INPS Lodi
Mauro Massimo Covello
